

2021 | Pratica ambientale Diritto

Requisiti per la pubblicazione di progetti per cui le organizzazioni sono legittimate a ricorrere

Aiuto all'esecuzione per le autorità decisionali di prima istanza





2021 | Pratica ambientale Diritto

Requisiti per la pubblicazione di progetti per cui le organizzazioni sono legittimate a ricorrere

Aiuto all'esecuzione per le autorità decisionali di prima istanza

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale relative a concetti giuridici indeterminati e all'entità e all'esercizio del potere discrezionale, nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Autori

Barbara Nägeli, Salome Sidler, Kaspar Sollberger, Jennifer Vonlanthen

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2021: Requisiti per la pubblicazione di progetti per cui le organizzazioni sono legittimate a ricorrere. Aiuto all'esecuzione per le autorità decisionali di prima istanza. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 2116: 19 pagg.

Grafica e impaginazione

Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina

Vista sull'altopiano della Greina nei Grigioni, Svizzera. © Keystone, Allesandro della Bella

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-2116-i La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.

© UFAM 2021

Indice

Abstracts	5
Prefazione	6
1 Obbligo di pubblicazione	7
2 Progetti interessati dall'obbligo di pubblicazione	8
2.1 Protezione della natura e del paesaggio	8
2.1.1 Decisione	8
2.1.2 Adempimento di un compito federale	8
2.1.3 Effetti sulla protezione della natura e del paesaggio	9
2.2 Protezione dell'ambiente	9
2.2.1 Decisione	9
2.2.2 Esame dell'impatto sull'ambiente	9
3 Data di pubblicazione	10
4 Organo di pubblicazione	11
5 Contenuto della pubblicazione	12
5.1 Informazioni generali	12
5.2 Informazioni sul diritto materiale applicabile	12
5.3 Informazioni sulla procedura	13
6 Disposizioni per la consultazione	14
6.1 Luogo della consultazione	14
6.2 Termine per la consultazione	14
6.3 Fotocopia dei documenti della domanda	14
Allegato I: compiti federali secondo l'articolo 2 LPN ch	<u>e</u>
possono avere un impatto sulla protezione della natura	<u>a e</u>
del paesaggio	15
Allegato II: organizzazioni legittimate a ricorrere	17
Allegato III: modello di pubblicazione	19

Abstracts

Environmental organisations entitled to appeal against a project lose their right of appeal if they have not previously participated in the rejection procedure. The relevant decision-making authority must therefore publish the project application in the initial decision-making procedure in such a way that these organisations can actually participate. This is done by direct written notification or by official publication. The present implementation guide explains the legal requirements for such publication. It refers in particular to the publication of construction and planning projects by cantons and communes.

Le organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere perdono il loro diritto di ricorso se non hanno già partecipato alla procedura di opposizione per un progetto. L'autorità decisionale competente deve pertanto pubblicare la domanda di progetto nella procedura decisionale di prima istanza in modo tale che le organizzazioni possano effettivamen-te partecipare alla procedura. La pubblicazione avviene tramite notifica scritta diretta o tramite pubblicazione ufficiale. Il presente aiuto all'esecuzione illustra i requisiti legali per la pubblicazione e si riferisce alla pubblicazione di progetti di costruzione e di pianificazione da parte dei Cantoni e dei Comuni.

Beschwerdeberechtigte Umweltschutzorganisationen verlieren ihr Beschwerderecht, wenn sie sich nicht bereits am Einspracheverfahren eines Projekts beteiligt haben. zuständige Entscheidbehörde muss daher Projektgesuch Entscheidverfahren veröffentlichen. erstinstanzlichen so Organisationen tatsächlich am Verfahren beteiligen können. Die Veröffentlichung erfolgt durch direkte schriftliche Mitteilung oder durch amtliche Publikation. Die vorliegende Vollzugshilfe erläutert die rechtlichen Anforderungen an die Publikation. Sie bezieht sich insbesondere auf die Publikation von Bau- und Planungsprojekten durch Kantone und Gemeinden.

Les organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir perdent leur droit de recours si elles n'ont pas déjà pris part à la procédure d'opposition à un projet. L'autorité décisionnelle compétente est par conséquent tenue de publier la demande de projet dans le cadre de la procédure de décision de première instance de manière à permettre aux organisations concernées de pouvoir effectivement participer à la procédure. La publication a lieu soit par notification écrite directe, soit par voie de publication officielle. La présente aide à l'exécution précise les exigences légales relatives à la publication. Elle concerne la publication de projets de construction et de planification par les Cantons et les communes.

Keywords:

Right of appeal by associations, publication, construction and planning projects

Parole chiave:

Diritto di ricorso delle organizzazioni, pubblicazione, progetti di costruzione e di pianificazione

Stichwörter:

Verbandsbeschwerderecht, Publikation, Bau- und Planungsprojekte

Mots-clés:

Droit de recours des organisations, publication, projets de construction et de planification

Prefazione

Le organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere esercitano efficacemente questo diritto, come dimostrano le statistiche di lunga data rilevate dall'UFAM secondo l'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (RS 814.076).

Per consentire l'efficace esercizio di questo diritto, la pubblicazione di progetti rilevanti dal punto di vista ambientale, in particolare i progetti di costruzione, deve attenersi alle prescrizioni legali, in modo tale che le organizzazioni legittimate a ricorrere possano valutare la rilevanza ambientale di un progetto e formulare l'opposizione eventualmente necessaria. Ciò garantisce l'esecuzione della legislazione ambientale e non costituisce pertanto un'ingerenza nell'autonomia organizzativa cantonale.

Il presente aiuto all'esecuzione si rivolge in particolare ai servizi pubblici competenti per la regolamentazione e l'attuazione della pubblicazione a livello cantonale e comunale. L'obiettivo è quello di sostenere queste autorità nel garantire una corretta pubblicazione.

Florian Wild Divisione giuridica Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

1 Obbligo di pubblicazione

Gli articoli 55 segg. della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01) e 12 segg. della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) disciplinano il diritto di ricorso delle organizzazioni per la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio (cfr. elenco nell'allegato II). Se il diritto federale o cantonale prevede una procedura di opposizione prima dell'emanazione di una decisione, le organizzazioni sono legittimate a ricorrere solo se hanno partecipato a questa procedura di opposizione in qualità di parte (art. 55*b* cpv. 2 LPAn, art. 12*c* cpv. 2 LPN).

Qualora detta procedura di opposizione sia prevista dalla legge, le organizzazioni legittimate a ricorrere sono obbligate a parteciparvi.

La mancata partecipazione a questa procedura, che precede la decisione, comporta la perdita del diritto di ricorso da parte delle organizzazioni per il caso concreto.

Di conseguenza, l'autorità di prima istanza che decide in merito al progetto è tenuta a pubblicare la domanda di progetto in modo che le organizzazioni possano avvalersi della possibilità di partecipare alla procedura di opposizione (art. 55a cpv. 2 LPAmb, art. 12b cpv. 2 LPN).

Indipendentemente dal fatto che sia prevista o meno una procedura di opposizione, l'autorità decisionale deve notificare le decisioni sui progetti anche alle organizzazioni legittimate a ricorrere (art. 55a cpv. 1 LPAmb, art. 12b cpv. 1 LPN).

Le domande di progetto vengono pubblicate mediante comunicazione scritta diretta o mediante pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo di pubblicazione cantonale (art. 55a cpv. 1 LPAmb, art. 12b cpv. 1 LPN). Il presente aiuto all'esecuzione illustra i requisiti legali per la pubblicazione. Se pertinente, l'aiuto all'esecuzione può essere applicato per analogia alla notifica scritta.

Excursus: nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio, il diritto di ricorso contro i progetti è riconosciuto anche ai Comuni (art. 12 cpv. 1 lett. a LPN). Il presente aiuto all'esecuzione si applica anche al diritto di ricorso dei Comuni, nella misura in cui sono interessati da un progetto e acquisiscono la qualità di parte in presenza di un interesse degno di protezione (in analogia con l'art. 57 LPAmb). Se non sono pubblicate nell'organo di pubblicazione ufficiale della Confederazione o del Cantone, le domande di progetto e le relative decisioni devono essere comunicate direttamente per iscritto dall'autorità direttiva ai Comuni interessati dai progetti.

2 Progetti interessati dall'obbligo di pubblicazione

L'obbligo di pubblicazione per i progetti¹ dipende dalle rispettive norme legali che regolano il diritto di ricorso nella LPN o nella LPAmb.

2.1 Protezione della natura e del paesaggio

Nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio occorre pubblicare una domanda di progetto o una decisione di progetto se le tre condizioni seguenti risultano soddisfatte cumulativamente:

- Per il progetto viene emessa una decisione secondo l'articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
- · Il progetto riguarda l'adempimento di un compito federale ai sensi dell'articolo 2 LPN.
- Il progetto ha effetti sulla protezione della natura e del paesaggio.

2.1.1 Decisione

Le decisioni secondo l'articolo 5 PA sono provvedimenti unilaterali, emanati nel singolo caso da un'autorità (cantonale o federale) che si fondano, o dovrebbero fondarsi, sul diritto pubblico federale e che stabiliscono diritti o obblighi vincolanti.

Questi atti amministrativi possono ad esempio avere la forma di:

- · una concessione (p. es. concessione per una funivia);
- · un permesso (p. es. licenza di costruzione, permesso di utilizzazione);
- · una decisione di fissazione dei contributi (p. es. sovvenzione di bonifiche fondiarie/migliorie);
- · un piano particolareggiato o piano d'utilizzazione con carattere di decisione.

2.1.2 Adempimento di un compito federale

I compiti federali possono essere svolti sia dalla Confederazione che dai Cantoni. L'articolo 2 LPN contiene un elenco di decisioni che rientrano nella definizione di adempimento di un compito federale. Questo elenco non è tuttavia esaustivo. Secondo la prassi del Tribunale federale, nei se guenti casi si tratta in linea di principio di un compito federale²:

¹ Il presente aiuto all'esecuzione si riferisce principalmente alla pubblicazione di progetti di costruzione e di pianificazione. Tuttavia, si applica in pari misura anche ad altri progetti e interventi.

² DTF 142 II 509, c. 2.2 e segg.

- nell'applicazione del diritto federale nei settori di completa competenza della Confederazione, se anche la Confederazione si è avvalsa di tale competenza;
- nell'applicazione del diritto federale nei settori in cui la Confederazione ha la competenza di legife rare in linea di principio, se il diritto federale è talmente specifico da poter essere applicato direttamente.

L'allegato I contiene un elenco esemplificativo dei settori in cui i progetti rientrano nell'ambito dell'adempimento di un compito federale.

2.1.3 Effetti sulla protezione della natura e del paesaggio

Le organizzazioni possono presentare ricorso contro un progetto solo se questo ha effetti sulla protezione della natura e del paesaggio. Secondo la LPN, l'espressione «protezione della natura e del paesaggio» comprende anche i seguenti settori: protezione del paesaggio, protezione delle specie, protezione dei biotopi, conservazione dei monumenti storici, archeologia, protezione degli abitati e protezione delle vie di comunicazione storiche.

2.2 Protezione dell'ambiente

Nel campo della protezione dell'ambiente, occorre pubblicare una domanda o una decisione di progetto se le due condizioni seguenti risultano soddisfatte cumulativamente.

- · Per il progetto viene emessa una decisione secondo l'articolo 5 PA.
- Il progetto è soggetto all'esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a segg. LPAmb

2.2.1 Decisione

Si rinvia alle osservazioni di cui sopra relative al numero 2.1.1.

2.2.2 Esame dell'impatto sull'ambiente

I progetti sono soggetti a un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) se possono gravare notevolmente sull'ambiente secondo l'articolo 10a capoverso 2 LPAmb. Sono soggette all'EIA anche le modifiche significative degli impianti soggetti a EIA (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sull'esame dell'impatto sull'ambiente [OEIA, RS 814.011]). I tipi di impianto soggetti all'obbligo di EIA sono elencati nell'allegato all'OEIA.

3 Data di pubblicazione

La pubblicazione può avvenire solo se il dossier è completo. Pertanto, prima della pubblicazione, l'autorità decisionale deve assicurarsi che nel dossier di domanda siano trattati tutti gli aspetti del progetto necessari per la sua valutazione legale.

Esempio: per il progetto di costruzione di un poligono di tiro nella foresta non è sufficiente che il dossier tratti solo le questioni relative alla licenza di costruzione. Il dossier deve includere anche tutti gli aspetti legali rilevanti per l'ambiente secondo la LPAmb, la legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0), la LPN, la legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), ecc. Solo in questo modo è possibile esaminare tutti gli aspetti legati alla protezione dell'ambiente in sede di consultazione pubblica.

4 Organo di pubblicazione

La domanda o la decisione di progetto deve essere pubblicata nel Foglio federale o nell'organo di pubblicazione cantonale (art. 55a cpv. 1 LPAmb e art. 12b cpv. 1 LPN). L'elenco di cui all'articolo 55a LPAmb e all'articolo 12b LPN è esaustivo. La pubblicazione in un altro organo non è sufficiente. Per le abitazioni secondarie, l'annuncio o la pubblicazione della domanda di progetto è disciplinata esclusivamente dal diritto cantonale (cfr. art. 20 cpv. 1 della legge federale del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie [LASec; RS 702]).

In considerazione dello scopo dell'articolo 55a LPAmb e dell'articolo 12b LPN, si raccomanda di concedere l'accesso gratuito all'organo di pubblicazione, in particolare alla versione online.

5 Contenuto della pubblicazione

Il contenuto della pubblicazione deve essere concepito in modo tale che le organizzazioni:

- possano capire se sono legittimate a ricorrere contro il progetto;
- possano considerare l'opportunità di visionare il dossier di domanda al fine di valutare il rispetto del diritto in materia di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Per i motivi che precedono, di norma la pubblicazione del progetto deve contenere almeno le informazioni seguenti:

- generalità del progetto;
- diritto materiale applicabile;
- · procedura.

5.1 Informazioni generali

Le informazioni generali comprendono in particolare quanto segue:

- · nome del richiedente;
- tipo e scopo del progetto;
- · indicazione della posizione geografica del progetto (eventualmente con le coordinate);
- · portata edilizia del progetto.

5.2 Informazioni sul diritto materiale applicabile

Le informazioni sul diritto materiale applicabile indicano il quadro legale in materia ambientale in cui s'iscrive il progetto. A questo proposito, la pubblicazione deve includere i dati seguenti:

- informazioni sulle autorizzazioni indispensabili per il progetto (permesso di dissodamento secondo l'art. 5 LFo, autorizzazione per interventi tecnici nelle acque secondo l'art. 8 della legge federale sulla pesca [LFSP; RS 923.0], ecc.) e sussidi federali richiesti;
- · zona di utilizzazione in cui si trova il progetto;
- · eventuale obbligo di effettuare un EIA.

5.3 Informazioni sulla procedura

Le informazioni sulla procedura consentono principalmente alle organizzazioni legittimate a ricorrere di presentare un'eventuale opposizione in tempo utile e nel posto giusto. A tal fine, la pubblicazione deve indicare:

- · il luogo in cui è possibile consultare i documenti della domanda;
- per i progetti soggetti a EIA: l'indicazione che è possibile consultare anche il rapporto sull'impatto ambientale;
- · la durata della consultazione;
- · il termine entro il quale può essere presentata un'opposizione;
- · il contenuto necessario per l'atto di opposizione;
- · l'autorità a cui deve essere rivolta l'opposizione.

Nell'allegato III figura un modello di pubblicazione.

6 Disposizioni per la consultazione

Così come quelle per la pubblicazione, anche le disposizioni per la consultazione dei documenti della domanda devono essere concepite in modo tale da non impedire alle organizzazioni di esercitare il proprio diritto di ricorso.

6.1 Luogo della consultazione

Di norma, i documenti della domanda possono essere consultati presso le amministrazioni dei Comuni interessati dal progetto. Si raccomanda ai Cantoni con zone isolate di mettere a disposizione una possibilità parallela nel capoluogo cantonale per facilitare la consultazione.

L'autorità non è obbligata a inviare tutti i documenti della domanda alle organizzazioni che non sono in grado di recarsi sul luogo della consultazione specificato.

Idealmente, i documenti della domanda sono pubblicati online.

6.2 Termine per la consultazione

Secondo l'articolo 12*b* capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 LPN, il termine per la consultazione dei documenti di domanda è generalmente di 30 giorni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di principio questa disposizione consente termini più brevi, ma non inferiori a 20 giorni. La LPAmb non contiene una disposizione corrispondente all'articolo 12*b* capoverso 1 LPN. Tuttavia, siccome spesso i progetti sono soggetti al diritto di ricorso sia secondo la LPAmb che secondo la LPN, non ha senso prevedere termini diversi. Si raccomanda pertanto che, per quanto possibile, il diritto cantonale preveda termini di 30 giorni per la presentazione di tutti i progetti per cui le organizzazioni sono legittimate a ricorrere.

Inoltre, si raccomanda di astenersi dal compensare un termine breve per la pubblicazione e l'opposizione con un termine supplementare per la motivazione. Questa ripartizione del termine può portare a ricorsi inutili e senza opportuna motivazione.

Nella misura in cui i documenti della domanda non sono pubblicati online, occorre prestare attenzione anche agli orari di apertura degli uffici. Ai fini della consultazione, i rappresentanti delle organizzazioni dovrebbero avere la possibilità di recarsi nelle zone isolate con i mezzi pubblici.

6.3 Fotocopia dei documenti della domanda

L'autorità non può vietare di fotocopiare i documenti della domanda. Tuttavia, può addebitare un emolumento ragionevole a tale scopo.

Allegato I: compiti federali secondo l'articolo 2 LPN che possono avere un impatto sulla protezione della natura e del paesaggio

Il seguente elenco non è esaustivo.

- · Pianificazione del territorio e costruzione
 - Decisioni relative alle autorizzazioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili (art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio, [legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700])
 - Piani di utilizzazione e decisioni di autorizzazione in materia di protezione dei biotopi (art. 18 e segg. LPN),
 di protezione delle paludi (art. 23a e segg. LPN) o altri compiti federali
 - Decisioni sulle autorizzazioni per le abitazioni secondarie (art. 6 legge federale sulle abita¬zioni secondarie [legge sulle abitazioni secondarie, LASec; RS 702])
 - Decisioni sulle autorizzazioni relative agli impianti di telefonia mobile
 - Nuovi azzonamenti delle zone edificabili (art. 15 LPT)
- Protezione delle acque e sistemazione dei corsi d'acqua
- Decisioni sul mantenimento di adeguati deflussi residuali (art. 29 e segg. LPAc)
- Decisioni sul risanamento dei deflussi residuali (art. 80 e segg. LPAc)
- Decisioni relative alle misure per il risanamento dei deflussi discontinui, del bilancio in materiale detritico e della libera migrazione dei pesci (art. 83a LPAc in combinato disposto con l'art. 39a LPAc, art. 43a LPAc e art. 10 LFSP)
- Decisioni relative alla protezione delle acque sotterranee, come le zone e le aree di prote¬zione delle acque sotterranee (art. 20 e 21 LPAc) e la conservazione delle falde freatiche (art. 43 LPAc)
- Decisioni riguardanti la copertura e la messa in galleria di corsi d'acqua (art. 38 LPAc)
- Decisioni sui riporti nei laghi (art. 39 LPAc)
- Decisioni relative allo spurgo e allo svuotamento dei bacini d'accumulazione (art. 40 LPAc)
- Decisioni relative al riversamento di detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta (art. 41 LPAc)
- Decisioni sulle autorizzazioni relative all'estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali (art. 44 LPAc)
- Decisioni sulle misure di protezione contro le piene (art. 3 e segg. legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua [RS 721.100] e art. 37 LPAc)
- Decisioni sulle misure di rivitalizzazione (art. 38a LPAc e art. 37 LPAc)

- Decisioni sullo spazio riservato alle acque (art. 36a LPAc)
- · Protezione della natura
 - Decisioni sulle autorizzazioni relative alla rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 LPN)
 - Decisioni su progetti che potrebbero pregiudicare biotopi inventariati (art. 18a e segg. LPN)
 - Decisioni su progetti che potrebbero pregiudicare le zone palustri (art. 23a e segg. LPN)
- Pesca
 - Decisioni sulle autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca (art. 8 e segg. LFSP)
- Caccia
 - Decisioni di autorizzazione relative alle misure contro animali protetti (art. 7 cpv. 2 e 3 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici [Legge sulla caccia, LCP, RS 922.0] art. 12 cpv. 2 e 4 LCP, art. 4 e 4^{bis} dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici [Ordinanza sulla caccia, OCP, RS 922.01])
 - Decisioni di autorizzazione relative alle misure contro animali cacciabili nelle bandite federali e nelle riserve di uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (art. 11 cpv. 5 LCP, art. 5 cpv. 1 lettera h dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori [ORUAM, RS 922.32], art. 8 cpv. 1 ORUAM, art. 9 ORUAM, art. 8 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sulle bandite federali [OBAF, RS 922.31], art. 9 cpv. 3 e 4 OBAF)
 - Decisioni di autorizzazione relative alle misure contro gli animali cacciabili nei periodi di pro¬tezione previsti dal diritto federale (art. 12 cpv. 2 LCP)
 - Decisioni di autorizzazione relative a misure contro specie animali non indigene (art. 8bis cpv. 5 OCP)
 - Decisioni su progetti riguardanti le riserve di uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (art. 6 cpv. 1 ORUAM)
 - Decisioni relative a progetti che interessano le bandite federali (art. 6 cpv. 1 OBAF)
- Foreste
 - Decisioni relative ai dissodamenti (art. 5 in combinato disposto con art. 7 LFo)
 - Decisioni relative agli accertamenti del carattere forestale (art. 10 LFo)
- Sussidi
 - Decisioni su progetti che probabilmente possono essere realizzati solo con sussidi federali (art. 2 cpv. 2 LPN)

Allegato II: organizzazioni legittimate a ricorrere

(stato: giugno 2021)

Organizzazioni	secondo LPAmb	secondo LPN
Aqua Viva – Rheinaubund	x	x
EspaceSuisse	х	х
WWF Svizzera	x	x
Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPO / Bird-Life Svizzera	х	х
Patrimonio svizzero	x	x
Pro Natura	X	X
Club Alpino Svizzero (CAS)	x	x
Helvetia Nostra	Х	X
Schweizerische Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelttechnik (SVG)	x	
Società svizzera di pedologia (SSP)	х	х
Fondazione PUSCH – Protezione pratica dell'ambiente in Svizzera	х	х
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP)	х	х
Fondazione svizzera per l'energia (FSE)	x	x
Naturfreunde Schweiz (NFS)	х	х
Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)	х	
Federazione svizzera di pesca (SFV)	х	x
Associazione traffico e ambiente (ATA)	x	
Sentieri svizzeri		х
Archeologia Svizzera		x
Greenpeace Svizzera	х	х
Fondazione svizzera della Greina (SGS)	x	x
CacciaSvizzera	х	х
Società Svizzera di Speleologia		х
Società di storia dell'arte in Svizzera (SSAS)		х
Medici per l'ambiente	х	
Iniziativa delle Alpi	х	Х

Mountain Wilderness	х	x
Società svizzera degli specialisti del gas e dell'acqua (SSIGA)	х	х
Dark-Sky Switzerland (DSS)	х	х

Link all'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900151/index.html

Allegato III: modello di pubblicazione

1 Comuni interessati

In questa rubrica si deve/devono indicare il/i Comune/i interessato/i dal progetto.

2 Autorizzazioni necessarie

In questa rubrica si devono indicare le autorizzazioni necessarie per realizzare il progetto.

3 Richiedente

In questa rubrica si deve indicare la persona fisica o giuridica che presenta la domanda.

4 Tipo di domanda

In questa rubrica si devono indicare le informazioni sulla natura e sullo scopo del progetto e sull'estensione a livello edificatorio.

5 Posizione geografica

In questa rubrica si deve indicare chiaramente la posizione geografica del progetto. Di norma, devono essere indicate le coordinate del progetto.

6 Zona di utilizzazione

In questa rubrica si deve indicare la zona di utilizzazione in cui si trova il sito del progetto.

7 Esame dell'impatto sull'ambiente

In questa rubrica si deve indicare se il progetto è soggetto a EIA secondo l'articolo 10a e segg. LPAmb.

8 Consultazione pubblica

In questa rubrica si deve indicare dove e per quanto tempo è possibile consultare i documenti e, se serve un EIA, il rapporto sull'impatto ambientale del progetto.

9 Rimedi giuridici

In questa rubrica si deve indicare quanto segue: possibilità di presentare opposizione, termine per la sua presentazione, contenuto necessario per il documento e servizio competente al quale presentare l'opposizione.